DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSIONISTI ED AGLI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E COMPONENTI DEGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA DELLE SOCIETA' COMMERCIALI E DELLE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO RICHIAMATI ALLE ARMI

Art. 5

Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori

Gli amministratori delle societa' anonime, i sindaci delle societa' per azioni ed i liquidatori delle societa' commerciali, i quali si trovino in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, possono essere sostituiti in via provvisoria a loro domanda o per deliberazione dell'organo a cui spetta la nomina degli amministratori, sindaci e liquidatori provvisori a norma degli articoli seguenti.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle societa' commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi
Estremi	Legge 21 agosto 1940, n. 1349
Capo	III — Sostituzioine provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società commerciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-ai-professionisti-ed-agli-amministratori/art-5-sostituzione-provvisoria-degli-amministratori-dei-sindaci-e-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it